

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 891

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, BONADONNA, BRUTTI Paolo,
BULGARELLI, DE PETRIS, GIANNINI, GRASSI, PALERMI,
PALERMO, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI,
ROSSI Fernando, SALVI, SILVESTRI, TURIGLIATTO, VANO e
ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

**Istituzione di un nuovo meccanismo di indicizzazione
automatica delle retribuzioni da lavoro dipendente**

ONOREVOLI SENATORI. - L'innalzamento della soglia di povertà verso la quale inesorabilmente scivolano milioni di lavoratori e pensionati è un dato che nessuno può più mistificare, per di più confermato anche dalle indagini dei principali istituti statistici nazionali ed internazionali.

Ed infatti, nel corso degli ultimi tredici anni, nel nostro Paese è stata operata un'enorme rapina a tutto vantaggio della rendita finanziaria e del grande capitale e ad esclusivo danno dei redditi da lavoro e da pensione che hanno registrato una costante perdita, aggravata anche dalla progressiva riduzione delle tutele sociali e delle prestazioni assistenziali e previdenziali, nonché dalla vertiginosa impennata dei prezzi al consumo, delle tariffe, delle spese per l'istruzione, per le cure sanitarie, per la casa e per i trasporti.

È tornata, dopo decenni dalla sua scomparsa, la cosiddetta sindrome della «quarta settimana» in virtù della quale pur lavorando, il salario non è più sufficiente a coprire le spese sostenute in un intero mese.

Il cosiddetto fenomeno della «proletarizzazione» ha colpito soprattutto le fasce più povere della società: indagini dell'Eurispes hanno quantificato, alla data del 30 gennaio 2004, in 2.500.000 le famiglie povere (quelle che hanno visto contrarsi la propria spesa a meno di 800 euro al mese), pari a circa 8.000.000 di cittadini, somma alla quale l'istituto di ricerca aggiungeva, all'epoca, un ulteriore 10 per cento di famiglie «a rischio povertà», pari ad ulteriori 2.400.000 nuclei familiari.

Secondo i dati forniti dalla stessa Banca d'Italia sono circa 6.500.000 i lavoratori che guadagnano meno di 1.000 euro netti al mese e circa 10.000.000 i pensionati che ne guadagnano ancora meno.

Per la comprensione di tale attuale generalizzato stato di impoverimento, occorre risalire all'estate del 1992, momento in cui i redditi da lavoro dipendente e pensionistico sono stati bloccati, hanno cessato di crescere parallelamente al reale costo della vita, risultando perciò del tutto inadeguati a far fronte alle più elementari esigenze quotidiane: in quel periodo, infatti, fu varata la cosiddetta «politica dei redditi», formalizzata nell'accordo interconfederale siglato da governo, confindustria e sindacati, a seguito del quale venivano definitivamente abrogati gli accordi sindacali e le norme di legge aventi per oggetto l'indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e lavoratrici pubblici e privati all'inflazione rilevata dall'ISTAT (la cosiddetta «scala mobile»), sostituiti con un modello contrattuale avente quale coordinata di riferimento l'inflazione programmata definita per i contratti collettivi nazionali di lavoro dal Governo, il quale, dal canto suo, si obbligava ad una politica di rigido controllo sui prezzi e sulle tariffe, mai però di fatto attuata.

È dunque proprio questo il momento in cui i lavoratori, privati, come detto, del meccanismo di adeguamento salariale rappresentato dalla scala mobile ed introdotto quello dei rinnovi contrattuali agganciati all'inflazione programmata (si tenga presente che questo valore s'è costantemente ed in modo sensibile rivelato inferiore rispetto a quella reale), sono stati, di fatto, onerati del peso economico della crisi di sistema attraverso la politica della moderazione salariale, priva del necessario contrappeso rappresentato dalla non mantenuta promessa politica di severo controllo sui prezzi e sulle tariffe.

Le indicate riforme del salario e del modello contrattuale hanno avvantaggiato i ceti economici medio-alti ed hanno al con-

tempo impedito il miglioramento delle condizioni politiche e sociali dei lavoratori dipendenti, condannandoli ad un progressivo impoverimento: la stima della perdita di potere d'acquisto subita, a far data dagli accordi del 1992/1993, ammonta per salariati e pensionati almeno al 13,3 per cento e per gli impiegati a circa il 9 per cento.

Significativo in proposito è il seguente dato fornitoci da ISTAT e Banca d'Italia: tra il 2002 ed 2005 i lavoratori dipendenti hanno perso in media 1.647,00 euro annui, di cui 1082,00 euro di perdita «secca» del potere d'acquisto conseguente al caro prezzi e 565 euro per l'omessa distribuzione del *fi-scal drag*.

Non solo: secondo gli stessi rilievi sarebbe il 10 per cento delle famiglie a detenere il 45 per cento della ricchezza netta nazionale.

Siffatte premesse accreditano il fondato sospetto che l'accordo sulla politica dei redditi nacque con lo scopo di comprimere le rivendicazioni salariali. Con quell'accordo, infatti, venne varato un nuovo sistema per regolare le relazioni tra sindacati confederali, associazioni dei datori di lavoro e Governo, quello della cosiddetta «concertazione», intesa come metodo di confronto triangolare per affrontare le tematiche che di volta in volta si determinavano, superando nei fatti il sindacato «conflittuale».

Questa pratica ha inoltre favorito nel tempo il rallentamento della crescita delle retribuzioni reali, mentre parti sempre più consistenti dei salari diventavano variabili legate all'esclusivo rendimento aziendale.

Le dinamiche salariali successive al 1992 si sono caratterizzate non solo per aver impedito la realizzazione di un salario fresco aggiuntivo, ma per l'assoluta e drammatica incapacità di tutelare i redditi da lavoro dall'aumento del costo della vita.

Inoltre in un regime di bassi salari, la diminuzione costante del loro valore reale, non solo non ha favorito lo sviluppo dell'occupazione, ma ha accompagnato ed accom-

pagna tutt'ora la tendenza all'aumento della disoccupazione.

Tutti gli indicatori economici confermano un dato che molti deprecano: ossia la discesa dell'Italia al dodicesimo posto, davanti solo a Portogallo e Grecia, per la consistenza dei salari reali, in un'epoca in cui aumentano altrove in tutt'Europa.

A conferma di quanto sin qui affermato, è sufficiente osservare l'*iter* delle retribuzioni dal dopoguerra in poi, anni certamente difficili e scanditi da scontri di ordine politico e sindacale mirati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, in cui primaria rilevanza ebbero da un lato i rinnovi contrattuali, mirati ad ottenere reali aumenti salariali e dall'altro gli accordi interconfederali sulla scala mobile.

Fino al 1992 la retribuzione era composta da due livelli nazionali (la scala mobile ed il contratto nazionale) e dal livello aziendale.

La scala mobile, introdotta in Italia nel dopoguerra, prima con accordi di comparto, quindi con accordi interconfederali (quelli del 1945 e 1946), tutelava i salari, gli stipendi e le pensioni, rivalutando gli stessi, con cadenza trimestrale, al tasso di inflazione determinato dall'aumento dei prezzi dei generi di consumo.

Dal 1975 la «scala mobile», applicata sino a quel momento solo all'industria, veniva estesa per via di un accordo sindacale ad altre categorie produttive ed ai lavoratori pensionati.

Il 1982 è l'inizio di una stagione che sferava un pesante attacco al mondo del lavoro attraverso il ricorso ai licenziamenti politici, all'uso smodato della cassa integrazione, al ricatto crescente dei datori di lavoro e all'aggressione al salario, sino al disconoscimento dell'accordo del 1975 sulla scala mobile, fatto che generò spontaneamente ed irrimediabilmente l'avvio di uno scontro sociale sfociato in immediati scioperi in tutta Italia.

Nell'anno successivo, il 1983, CGIL-CISL-UIL e Confindustria firmavano un accordo di riduzione del 15 per cento del punto

unico di contingenza e congelavano i rinnovi contrattuali per diciotto mesi.

Nel 1984 il governo Craxi con decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, nell'intento di abbassare il costo del lavoro, riduceva 3 dei 12 punti di contingenza spettanti ai lavoratori per l'adeguamento dell'anno precedente, provocando il 24 marzo 1984, la grande manifestazione di protesta a Roma dei 600.000 lavoratori autoconvocati. In tale contesto storico-sociale, al fine di dirimere la «questione», fu indetto il *referendum* abrogativo della suddetta riforma della scala mobile, a seguito del quale la Confindustria delegittimò immediatamente ed unilateralmente l'accordo in vigore.

Il 31 luglio 1992, con la firma del protocollo triangolare di intesa tra Governo e parti sociali, la scala mobile è stata definitivamente soppressa. Oggi, a quasi quindici anni da quell'evento, i lavoratori sono costretti a scioperare per ottenere meno di quanto garantiva loro la vecchia scala mobile.

Ad abbassare ulteriormente i salari reali sono intervenute le politiche di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro salariato del Governo Berlusconi, prima fra tutte l'approvazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che hanno contribuito a destrutturare la contrattazione collettiva e che si sono rivelate nei fatti una delle modalità aggiuntive di decurtazione del salario.

È ora di prendere atto definitivamente che la politica dei sacrifici necessari, della concertazione, dello scambio di salario contro occupazione, non può pagare, perché alla sua base c'è la pretesa di poter «comporre» gli interessi dei lavoratori con quelli dei loro datori di lavoro.

Occorre oramai invertire la rotta affrontando il tema della redistribuzione della ricchezza prodotta dal paese, sottraendola alla rendita finanziaria e restituendone una quota consistente a chi questa ricchezza la produce, cioè ai lavoratori.

Il presente disegno di legge intende definire legislativamente un nuovo meccanismo che difenda in modo automatico il valore reale delle retribuzioni, visto che il rimando alla contrattazione pura e semplice si è dimostrato inidoneo al perseguimento dello scopo.

La reintroduzione di un meccanismo automatico di rivalutazione delle retribuzioni costituirebbe un grande elemento di giustizia sociale, tale da ridurre sensibilmente la disuguaglianza prodottasi in questi ultimi anni, difendendo i settori più deboli e precari della classe lavoratrice e riducendo in questo modo notevolmente il ricatto occupazionale. Ripristinare la scala mobile vuol dire tornare ad avere salari in grado di reggere i colpi del carovita, uscendo dalla assurda situazione che vivono oggi i lavoratori, costretti a scioperare per ottenere una parziale restituzione di quanto perso a causa dell'inflazione; tali interventi dovranno altresì essere accompagnati dalla rivisitazione del meccanismo della rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell'ISTAT, tramite l'individuazione di uno specifico paniere che dovrà tener conto degli effettivi consumi delle famiglie delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi pensionistici.

Già nella precedenti legislature sono stati presentati disegni di legge per la reintroduzione di meccanismi di indicizzazione automatica delle retribuzioni da lavoro dipendente e da pensioni ed è attualmente in corso la raccolta di firme per un analogo disegno di legge di iniziativa popolare.

Oggi, con questa proposta - che affiancheremo ad altre in tema di tutela del reddito, del diritto ad una pensione pubblica dignitosa, contro la precarietà e l'esclusione sociale - intendiamo ripristinare un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, svincolato dai contratti nazionali ed utile a restituire dignità ai rinnovi contrattuali che servano ad ottenere reali incrementi salariali e miglioramenti normativi, elementi che crediamo debbano far parte di un pro-

gramma che rimetta il mondo del lavoro al centro della politica sociale ed economica del Paese.

In particolare, il meccanismo individuato non viola la contrattazione tra le parti sociali né vi si sostituisce, ma anzi la presuppone, poiché interviene solo nel caso in cui l'inflazione programmata sia inferiore a quella reale, lasciando inalterati, a prescindere da ogni giudizio di merito che i proponenti possono avere, i contenuti degli accordi sindacali vigenti in materia.

Riteniamo, inoltre, che la nostra proposta restituisca alla contrattazione tra le parti i suoi compiti propri, che non sono quelli di rincorrere l'inflazione, ma di redistribuire socialmente, secondo i rapporti di forza sindacalmente determinatisi, l'aumento di produttività ed il conseguente aumento dei profitti verificatosi, di intervenire nel merito delle questioni normative e organizzative che regolano il rapporto di lavoro e l'esercizio concreto della prestazione lavorativa con lo scopo di migliorare le condizioni e l'ambiente di lavoro.

In sostanza la difesa legislativa del valore reale delle retribuzioni è una condizione necessaria e favorevole e non un ostacolo al di-

spiegarsi della contrattazione sindacale e all'elevamento della qualificazione dei suoi obiettivi.

Infine va sottolineato che la vecchia obiezione secondo cui la scala mobile con riadeguamento automatico delle retribuzioni a scadenza trimestrale avrebbe favorito le impennate inflazionistiche è tesi assai discutibile e, in effetti, sottoposta a radicale contestazione da molti autorevoli economisti; il meccanismo proposto può, al contrario, fungere da efficace deterrente nei confronti di tendenze all'innalzamento dei prezzi.

Auspichiamo pertanto da parte del Parlamento la sollecita approvazione del presente disegno di legge nella convinzione che la salvaguardia del valore reale delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di fronte ad un'inflazione che le sole intese pattizie non riescono a neutralizzare, rappresenti l'applicazione dello stesso dettato costituzionale in merito al diritto della lavoratrice e del lavoratore a percepire costantemente nel tempo una retribuzione adeguata alla quantità e alla qualità del loro lavoro ed alla garanzia di mezzi sufficienti adeguati ad una vita dignitosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall'aumento dei prezzi e delle tariffe è introdotto un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi.

2. Le retribuzioni mensili corrisposte dai datori di lavoro pubblici e privati ai propri lavoratori dipendenti sono integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato, applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell'importo determinato con la seguente procedura:

a) l'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla successiva lettera *b)*;

b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT come fissato convenzionalmente alla lettera *a)*, è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;

c) ai fini di cui alla lettera *b)*, le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all'unità superiore;

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l'ammontare dell'aumento di retribuzione di cui al comma 1 calcolato in base a quanto previsto dal comma 3.

5. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3.

6. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

